

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL
CCI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL TRIENNIO
2019-2021 DEL 31.7.2020**

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sul punto si rinvia complessivamente alla “RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DELL'ANNO 2020”.

Si fa presente che le risorse per il salario accessorio del personale non dirigente vengono quantificate in via preventiva per l'anno 2020, in € 39.984.437, di cui € 31.649.373 costituiscono il fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 2016-2018 ed € 8.335.064 costituiscono le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'ambito del fondo delle risorse decentrate, € 5.631.390 sono costituiti da somme del fondo dell'anno 2019 non utilizzate e rinviate al 2020 in applicazione dell'art. 68 del CCNL 2016-2018.

Sulla determinazione degli importi di cui sopra si rinvia alle sezioni I, II, III e IV del Modulo I della sopra richiamata relazione.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con l'ipotesi **DI ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL TRIENNIO 2019-2021 DEL 20.12.2019**, sottoscritta in data 31.7.2020 le delegazioni trattanti hanno inteso dare attuazione alla disposizione finale di cui all'art. 16 del succitato CCI che prevedeva l'impegno reciproco ad avviare una nuova sezione contrattuale per effettuare, tra l'altro, la revisione degli istituti di cui all'art. 7 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, in particolare l'indennità correlata alle condizioni lavoro di cui all'art. 70 bis del contratto nazionale.

Le Parti hanno quindi definito la disciplina applicativa del nuovo istituto “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare, per espressa previsione dell'art. 70-bis del CCNL del 21.5.2018 lo svolgimento di attività a) disagiate, b) esposte a rischi dannosi per la salute e c) implicanti il maneggio valori, per le quali i precedenti CCNL del personale non dirigente del comparto “Regioni – Autonomie locali” prevedevano singole indennità distinte.

Nella definizione delle poste di destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2019 operata in via preventiva con l'accordo sottoscritto in data 31.07.2019 e riepilogata nella tabella 2 dell'art. 6 del CCI del 20.12.2019 di seguito riportata, le singole indennità precedentemente disciplinate (con esclusione dell'indennità di rischio per la quale non sussistevano i presupposti per la relativa corresponsione) trovavano finanziamento alle voci “ex indennità di disagio” - € 70.000 - e “indennità varie (turno, reperibilità ...) - € 390.000.

Destinazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio 2019 Accordo sottoscritto in data 31.07.2019	
ISTITUTO	Importo
progressioni economiche nella categoria	8.698.639
indennità di comparto	1.871.000
indennità varie (turno, reperibilità ...)	390.000

ex indennità di disagio	70.000
ind. specifiche responsabilità e dir. e staff	1.950.000
compensi di produttività	10.293.137
compensi patrocinio legale	84.663
risorse residue da destinare	7.015.182
TOTALE	30.372.621
risorse destinate alle p.o. art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	7.590.064
risorse destinate alle p.o. art. 15, comma 4, lett. u) CCL 2016-2018	217.900
TOTALE COMPLESSIVO	38.180.585

Tabella 1

Partendo dalle destinazioni di cui alla precedente tabella, le Parti hanno quindi regolamentato i criteri per l'attribuzione della "indennità condizioni di lavoro" quantificando le relative risorse per gli anni 2020-2021.

Inoltre le Parti hanno introdotto revisioni alla disciplina per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 9 del CCI del 20.12.2019 quantificando l'incremento di risorse destinate all'istituto, complessivamente determinate per gli anni 2020-2021 dall'art. 6 dello stesso contratto integrativo in € 2.164.000, comprensive delle risorse destinate all'indennità cosiddetta "di direzione e staff" di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Vengono regolate dall'ipotesi di accordo integrativo le somme indicate nella seguente tabella (art. 3 dell'ipotesi di Accordo), ove sono riepilogate anche le destinazioni stabilite per gli anni 2020-2021, fermo restando il limite rappresentato dalla quantificazione annuale, ad opera dell'Amministrazione, delle risorse disponibili per il salario accessorio:

destinazioni regolate dall'ipotesi di CCI siglata in data 31.7.2020			
Destinazioni regolate dal contratto integrativo			
Istituto		2020	2021
Fondo delle risorse decentrate	Indennità condizioni di lavoro	86.100	86.100
	Indennità per specifiche responsabilità	20.000	20.000

Tabella 2

INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO

L'istituto è stato disciplinato, con decorrenza 01.08.2020. Sono stati confermati gli importi massimi teorici già stabiliti per le attività disagiate continuative nelle precedenti sessioni negoziali per il personale già in forza all'ente prima dell'applicazione della l.r. 22/2015, con integrazione di ulteriori attività per le quali sono stati riconosciuti i medesimi importi eccezion fatta per le attività di servizio svolta presso i centri operativi provinciali Antincendio Boschivo nei periodi stagionali di maggiore intervento.

Sono stati altresì previsti importi indennitari giornalieri per attività svolte appunto in modalità non continuativa.

E' stato stabilito l'assorbimento dell'indennità di rischio da quella per le attività disagiate individuate ed, infine, confermata l'attribuzione dell'indennità di maneggio valori ai dipendenti addetti in via continuativa a servizi che comportano maneggio valori di cassa (denaro, titoli di credito, valori bollati e postali) per importi proporzionali al valore medio mensile dei valori maneggiati.

E' previsto una destinazione aggiuntiva delle risorse a finanziamento all'ex indennità di disagio, pari a € 70.000, per un importo di € 86.100 annui per ciascuno degli anni 2020-2021.

INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

Sono state operate revisioni alla disciplina dell'istituto in ragione dell'introduzione degli ulteriori compiti comportanti specifiche responsabilità riferiti a quelli di "rappresentanza istituzionale (Gonfalone)", di complessità medio-alta, esercitabili dai dipendenti di categoria B e C, per un importo individuale pari a 1.250 euro annui nel limite di un tetto pari a nr. 16 quote, ad esaurimento, prevedendone le condizioni di attribuzione e di verifica del relativo esercizio.

E' previsto un incremento delle risorse destinate a tale istituto, rispetto all'importo definito all'articolo 6 del CCI del 20.12.2020 in € 2.164.000 per gli anni 2020 e 2021, pari a € 20.000 annui per ciascuno degli anni interessati.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le destinazioni specificamente regolate dall'Ipotesi di accordo integrativo siglato trovano copertura del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 quantificato in via preventiva in € 31.649.373, cui si somma la spesa per oneri riflessi e Irap a carico dell'Amministrazione. Tale spesa trova copertura sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020 -2022, annualità 2020, e, per la restante parte del Fondo 2020 da corrispondere nel 2021, in ottemperanza ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2001, nello stanziamento dei capitoli del fondo pluriennale vincolato di uscita del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, secondo il dettaglio riportato nella sezione III della "RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DELL'ANNO 2020", cui si rinvia.

Si fa presente, come tra l'altro attestato nella stessa RELAZIONE (cfr. Sezione II del modulo IV), che sussistono somme non spese del fondo risorse decentrate 2019 rinviate al fondo dell'anno 2020 per complessivi € 5.631.390, con copertura sui pertinenti capitoli del cronoprogramma annualità 2020 del vigente bilancio.